

**CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO RELATIVI AI SERVIZI
AUTOMOBILISTICI DI PUGLIA E BASILICATA. CIG : 76459830C7**

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL CONTRATTO	2
ART. 2	DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 3	AGGIO CONTRATTUALE	3
ART. 4	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 5	PROCEDURE CONTABILI.....	5
ART. 6	MODALITA' DI PAGAMENTO	6
ART. 7	PENALITA'	6
ART. 8	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 9	CAUZIONE DEFINITIVA	6
ART. 10	SUBENTRO	7
ART. 11	DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO	7
ART. 12	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 13	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. N. 136/2010	7
ART. 14	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
ART. 15	CLAUSOLA DI CONFORMITA' E OSSERVANZA DEL D.LGS. 231/2001	7
ART. 16	RINNOVO ANNUALE DELLE CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA	8
ART. 17	TRASPARENZA DEI PREZZI	8
ART. 18	DOMICILIO DELL'IMPRESA – FORO COMPETENTE	8
ART. 19	SPESE DI STIPULAZIONE – REGIME FISCALE	8
ART. 20	DISPOSIZIONI FINALI	9



Ferrovie Appulo Lucane

FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l.

Sede Legale: Corso Italia, 6

70123 BARI

Partita IVA: 05538100727

**CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO RELATIVI AI SERVIZI
AUTOMOBILISTICI DI PUGLIA E BASILICATA CIG: 76459830C7**

TRA

Le Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., (in appresso "FAL sr.l."), P.IVA n. 05538100727, in questo atto legalmente rappresentate dal Dott. Vito Lamaddalena nato a Bari il 20.01.1955 C.F. LMDVTI55A20A662K in qualità di rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in Corso Italia n. 8 a Bari

E

La _____ (in appresso impresa) in persona del legale rappresentante Sig. _____

PREMESSO

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non allegati, l'offerta economica, la documentazione amministrativa prodotta nell'ambito della gara nonché il Capitolato d'oneri e relativi allegati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto la gestione in esclusiva di un sistema di distribuzione attraverso prevendita, di titoli di viaggio a taglio fisso da utilizzare nei seguenti ambiti territoriali:

- Linee del servizio automobilistico del Centro di Bari:

- Matera – Altamura – Bari
- Palo del Colle – Bari
- Irsina – Gravina – Altamura – Bari
- Genzano – Gravina – Altamura – Bari

- Linee del servizio automobilistico dei Centri di Matera:

- Matera – Ferrandina Scalo – Pisticci Scalo – Pisticci Città
- Marconia – Motalbano Jonico
- Matera – Montescaglioso – Pisticci Scalo/Anic
- Matera – Ferrandina Scalo – Ferrandina Città

- Linee del servizio automobilistico dei Centri di Potenza:

- Potenza – Matera – Bari
- Avigliano - Potenza

- Pietragalla Città – Pietragalla Scalo – San Nicola/Badia Sant’Angelo – Potenza
 - Potenza – Pignola – Laurenzana
 - Atena Lucana – Marsico Nuovo – Villa d’Agri
 - Laino Borgo – Praia a Mare
 - Laino Borgo – Rotonda - Lagonegro
2. Al fine di garantire la gestione in esclusiva del sistema di distribuzione, FAL s.r.l. si obbliga a fornire i titoli di viaggio alla sola Impresa.
 3. L’Impresa assume altresì l’obbligo di espletare le attività di rendicontazione e di raccolta e versamento dei ricavi connessi alla suddetta commercializzazione.
 4. FAL s.r.l. si riserva la facoltà di ampliare, modificare e/o estinguere in qualunque momento ed in relazione alle proprie esigenze, la vendita delle tipologie di titoli di viaggio di cui al Prontuario dei Prezzi e Norme Tariffarie indicate nel sito internet www.ferrovieappulolucane.com con preavviso scritto all’aggiudicatario che non potrà pretendere, per tale titolo, alcun compenso e/o indennizzo diverso dall’aggio contrattuale.
 5. L’Impresa dichiara il possesso di una organizzazione professionale idonea e rimane l’unica e sola responsabile nei confronti di FAL s.r.l. dell’organizzazione e gestione dei servizi di cui al punto sub 1A tramite la rete di distribuzione e vendita, oltre che del perfetto adempimento di tutte le prescrizioni di cui al presente atto e di quelle che dovessero rendersi necessarie in relazione agli obblighi del servizio di TPL (Trasporto Pubblico Locale). A tal fine l’Impresa esonera espressamente FAL s.r.l. da ogni responsabilità diretta ed indiretta da qualsivoglia azione, ragione e/o pretesa che dovesse essere da chiunque azionata per danni connessi all’organizzazione dei servizi oggetto del presente atto.

ART.2 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto con facoltà di proroga, su richiesta della società FAL s.r.l. alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo di 90 giorni oltre la scadenza contrattuale.

ART.3 AGGIO CONTRATTUALE

Sarà riconosciuto all’aggiudicatario un aggio fisso sul prezzo ufficiale di vendita dei biglietti automobilistici al netto di IVA sugli stessi applicata nella misura del% calcolato per tutta la durata del contratto nonché dell’eventuale periodo di proroga al netto di IVA.

ART.4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le condizioni e le modalità di seguito elencate:

A) Rete di vendita dei biglietti automobilistici.

A1. L’Impresa a decorrere dal _____ si impegna a rendere operativa la rete di punti di vendita come da allegato al Bando di Gara secondo i criteri e le modalità previste nel presente atto.

A2. La rete dei punti di vendita potrà essere aggiornata previa intese con l’Ente

Appaltante.

A3. L'Impresa si impegna altresì ad inserire apposita clausola negli accordi che la contraente stessa andrà a sottoscrivere con tutti gli esercenti di detti punti di vendita per ottenere, in particolare:

- l'obbligo di consultare, ai fini di acquisire informazioni per l'utenza, il sito internet www.ferrovieappulolucane.it;
- che la vendita dei biglietti che le sono affidati avvenga ai prezzi ufficiali comunicati dall'Ente Appaltante;
- che la vendita sia assicurata a chiunque ne faccia richiesta e senza interruzione per l'intero orario giornaliero di apertura al pubblico dell'esercizio stesso;
- che in ciascuna rivendita siano esposti in modo ben visibile al pubblico dall'esterno apposite locandine e avvisi riguardanti la vendita dei biglietti del Servizio Automobilistico;
- che, sulla scorta delle pubblicazioni e delle istruzioni fornite da FAL s.r.l., forniscano gratuitamente a chiunque le richieda le informazioni in materia di viaggi e di prezzi automobilistici;
- che la vendita dei titoli di viaggio di qualunque tipologia sia effettuata in ordine progressivo di serie e di numero, sia rispetto ai blocchetti, sia ai singoli biglietti di ciascun blocchetto posto in vendita;
- che si impegnino a non richiedere, ricevere e vendere biglietti delle scorte di altri punti di vendita o cedere ad altri punti di vendita biglietti delle proprie scorte.

A4. L'Impresa si impegna, altresì, ove richiesta, a provvedere, contestualmente all'apertura dei singoli punti di vendita, all'affissione e conservazione presso i medesimi, di avvisi forniti dal FAL s.r.l. recanti i nominativi, gli indirizzi, gli orari e le modalità di acquisto dei biglietti presso le rivendite attive nelle località interessate.

A 5. L'aggiudicataria si impegna a trasmettere a FAL srl copia dei contratti sottoscritti con ciascuno dei punti vendita. E' a carico dell'aggiudicataria contattare settimanalmente ciascuno dei punti vendita per definire le quantità di titoli della fornitura.

B) Prelievi da parte del distributore.

B1. L'Impresa dovrà effettuare i prelievi dei biglietti direttamente presso la competente Struttura di FAL s.r.l., in misura tale da soddisfare le richieste della rete distributiva;

B2. Comunicazione mensile dell'elenco dei punti vendita titoli di viaggio convenzionati approvvigionati e delle statistiche di vendita;

B3. Distribuzione puntuale (entro 24 ore dalla richiesta scritta da parte del punto vendita) dei titoli di viaggio presso le rivendite convenzionate;

B4. Il personale incaricato della distribuzione dovrà esibire ai punti vendita apposite credenziali rilasciate dalla ditta aggiudicataria e convalidate da timbro e firma dell'incaricato della competente Struttura di FAL s.r.l.;

B5. L'impresa al momento del ritiro dei titoli di viaggio oggetto del servizio di distribuzione sarà tenuta a versare a FAL un importo pari al valore facciale dei titoli ritirati al netto del compenso per la distribuzione. Detto importo dovrà essere versato contestualmente al ritiro dei titoli di viaggio mediante bonifico bancario da accreditare sul c/c **IBAN: IT 67N05424**

04010000001061834 intrattenuto c/o la Banca Popolare di Bari ed intestato a Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., con **valuta fissa per il beneficiario coincidente con la data del ritiro.**

Il ritiro dei titoli di viaggio dovrà essere comunicato a FAL con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore e detta comunicazione dovrà indicare la quantità per ciascun tipo di titolo di viaggio

- B6. La prima fornitura dei titoli di viaggio all'Impresa, stimata in complessivi € 140.000 (€ centoquarantamila/00) sarà effettuata da FAL s.r.l. in conto deposito e senza alcun versamento anticipato. A garanzia del rimborso di detta somma da effettuarsi al netto dell'aggio contrattuale e comunque nel termine di 90 giorni dalla consegna dei titoli di viaggio, l'Aggiudicataria dovrà costituire apposita fideiussione a prima richiesta di un istituto bancario, compagnia di assicurazione o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. n.385 del 1 settembre 1993 e s.m.i. redatta ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.
- B7. Sono a totale carico dell'Impresa i rischi e le conseguenze derivanti da furti, sottrazioni, smarrimenti, distruzioni o perdite, per qualsiasi causa, dei biglietti automobilistici, che si verificassero successivamente al prelievo presso FAL.
- B8. L'assegnazione dei "blocchetti" dei titoli di viaggio ai punti vendita convenzionati deve avvenire in ordine progressivo rispetto al numero dei "blocchetti" prelevati.
- B9. L'impresa si impegna a garantire, obbligatoriamente, non meno di una fornitura settimanale indipendentemente dal valore della stessa.

ART.5 PROCEDURE CONTABILI

- 1. La contraente si impegna a fornire il rendiconto mensile dei titoli di viaggio venduti per ciascun punto di vendita, distinto per tipologia di biglietto e per fascia chilometrica o scaglione tariffario, corredato da un prospetto riassuntivo del venduto di ciascun punto di vendita, espresso in base ai prezzi vendita al pubblico. La suddetta documentazione deve essere prodotta, entro e non oltre la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, su supporto informatico.
- 2. In occasione di variazioni del prezzo di vendita dei biglietti, l'aggiudicataria è tenuta ad approntare apposito rendiconto delle vendite effettuate sino al giorno antecedente alla decorrenza della variazione tariffaria. Resta inteso che la conseguente giacenza dovrà essere rendicontata alle nuove tariffe.
- 3. L'Impresa non potrà sollevare eccezioni circa le ulteriori procedure stabilite da FAL s.r.l., per le operazioni di cui al comma precedente, né pretendere alcun onere aggiuntivo.
- 4. FAL s.r.l., espletate le verifiche di competenza, restituirà all'aggiudicataria copia controfirmata del prospetto con le quantità dei biglietti da acquistare affinché provveda al versamento di quanto dovuto alle FAL, con le modalità di cui al successivo art. 6.

ART.6 MODALITA' DI PAGAMENTO

- 1. Il pagamento delle forniture successive alla prima dovrà avvenire entro i 5

(cinque) giorni successivi alla consegna, presso gli Uffici FAL s.r.l., dei titoli di viaggio prelevati per la distribuzione mediante bonifico bancario da accreditare sul c/c **IBAN: IT 67N05424 0401000001061834** intrattenuto c/o la Banca Popolare di Bari ed intestato a Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., con valuta fissa per il beneficiario coincidente con la data del prelievo. Tale pagamento dovrà corrispondere all'intero ammontare dei titoli di viaggio consegnati all'Impresa, al netto della provvigione (+ IVA) spettante per la prestazione oggetto del presente contratto secondo quanto previsto dall' art. 3. A fronte di tali provvigioni l'Impresa dovrà emettere regolare fattura intestata a FAL s.r.l..

2. La Contraente presenterà agli Uffici FAL copia del prospetto riassuntivo dell'Impresa in uno alla fattura di cui ai commi 6,7 e 8 del precedente art. 4.

ART.7 PENALITA'

In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4 e 5 la penale è fissata in € 400,00 (quattrocento/00) al giorno per ciascuna violazione.

ART.8 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In nessun caso potrà essere ammessa la sospensione anche parziale del servizio, nemmeno nel periodo delle ferie estive, durante il quale l'Impresa dovrà regolamentare opportunamente le consegne al fine di garantire la completa efficienza del servizio.

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA – GARANZIA ASSICURATIVA

All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'Impresa, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ha rilasciato garanzia n° _____ del _____, emessa, conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'onori, da _____ € _____ ed ha stipulato apposita polizza assicurativa n. _____ rilasciata da _____ copertura dei rischi derivanti da:

- furto dei titoli di viaggio;
- incendio del deposito che custodisce i titoli di viaggio;
- ogni altro eventuale rischio dal quale derivi la perdita o il danneggiamento dei titoli di viaggio.

Tale polizza, con decorrenza dal _____, dovrà garantire una copertura pari ad _____.

ART.10 SUBENTRO

L'Impresa dovrà garantire il subentro nel servizio all'attuale affidatario entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Parimenti, al momento della cessazione del contratto, l'Impresa dovrà consentire il subentro del nuovo affidatario fornendo la collaborazione occorrente.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

E' espressamente vietata le cessione, anche se parziale, del credito derivante dall'appalto, salva esplicita autorizzazione scritta da parte di FAL s.r.l. Per ottenere la eventuale autorizzazione alla cessione del credito, dell'atto di cessione dovrà essere data comunicazione a mezzo di Ufficiale Giudiziario.

L'autorizzazione potrà essere rilasciata dal Responsabile del Procedimento.

ART.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inadempienza anche di uno solo degli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, da piena facoltà a FAL s.r.l. di risolvere il contratto in danno dell'Impresa inadempiente mediante raccomandata a.r.

ART.13 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. N. 136/2010

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante - ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per legge e per contratto - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Impresa con la sottoscrizione del presente contratto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., e al nuovo Regolamento Europeo per la Protezione di Dati GDPR 679/2016 al trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse all'espletamento della gara, nonché per quelle legate alla stipulazione del contratto.

Altresì, l'Impresa, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara espressamente di aver adeguato la propria struttura a quanto previsto dal Regolamento(UE) generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 in sigla GDPR ".

ART. 15 CLAUSOLA DI CONFORMITA' E OSSERVANZA DEL D.LGS. 231/2001

La Società _____, in qualità di appaltatore delle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. 231/2001 nonché del Codice Etico adottato dalla società (disponibili sul sito internet aziendale www.ferrovieappulolucane.it, sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione D.Lgs. 321 ed Etica Aziendale) e a non porre in essere, nell'esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali, comportamenti non conformi a quanto in esso previsto e/o richiamato.

Il mancato rispetto, da parte della società _____, di quanto previsto dal Modello Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. 231/2001 nonché del Codice Etico costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

ART.16 RINNOVO ANNUALE DELLE CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA

Per ciascun anno di validità del presente contratto F.A.L. s.r.l. provvederà - giusta quanto previsto dalla normativa vigente in materia - a richiedere il rinnovo della certificazione antimafia nei riguardi dell'Impresa.

ART.17 TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione o la gestione del presente atto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte, agli stessi fini;
- c) nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese del comma precedente, il presente atto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e sarà esclusa da successivi affidamenti da parte delle F.A.L s.r.l. unitamente alle singole imprese partecipanti.

Nell'ipotesi in cui una qualsiasi violazione al presente articolo risultasse commessa dall'Impresa F.A.L s.r.l. ad insindacabile giudizio, potranno richiedere la risoluzione del presente contratto.

ART.18 DOMICILIO DELL'APPALTATORE - FORO COMPETENTE

Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali l'Impresa dichiara il proprio domicilio presso la propria sede legale come in atti costituito, con intesa che, ove questo venisse a mancare, il domicilio s'intenderà trasferito presso il Municipio di Bari.

Resta stabilito tra le parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva al Foro di Bari.

ART.19 SPESE DI STIPULAZIONE - REGIME FISCALE

Tutte le spese e tasse relative e/o conseguenti alla stipula del contratto (bolli, registrazione, spese di riproduzione, etc.) sono per intero a carico dell' Impresa. L'Impresa dichiara a tutti gli effetti di legge che l'appalto di cui al presente contratto viene effettuato nell'esercizio d'impresa giusta l'art. 4 del D.P.R 633/72 e s.m.i. e che pertanto esso é soggetto all'I.V.A. ed esente da registrazione, salvo il caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.2.1986 n. 131.

ART.20 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella vigente normativa di legge e regolamentare.

Il presente contratto consta di n° 9 pagine e viene redatto in triplice originale di cui uno per ciascuna delle parti contraenti ed una per l'Ufficio del Registro per



l'eventuale caso d'uso.

Bari, _____

Per F.A.L. s.r.l.

Per l'Impresa

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. c.c. l'Impresa approva espressamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 15, 16 e 17 del presente contratto.

Per l'Impresa